
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziante assistita familiare con figli minori: il giudice può autorizzare l'accordo in difformità al parere del PM¹

In tema di negoziazione assistita c.d. familiare, in caso di figli minori, il procedimento che si instaura innanzi al presidente del tribunale a seguito della trasmissione dell'accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale; è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione e si conclude, nel contraddittorio delle parti e senza ritardo, con ordinanza. Il parere del P.M. è obbligatorio ma non vincolante, mentre i coniugi possono integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli: il provvedimento conclusivo consiste in un provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell'autorizzazione (e non in un provvedimento di omologazione dell'accordo). Inoltre, non appare ammissibile, in caso di diniego dell'autorizzazione, una possibilità di trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., mentre non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale.

¹ N.d.R. In senso contrario, si veda [Tribunale di Torino, sezione settima, provvedimento del 15.1.2015.](#)

Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del 24.3.2015

...omissis...

Il Presidente

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 marzo 2015, in cui sono comparsi i coniugi xxxxxx i quali hanno congiuntamente dichiarato che l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della loro separazione personale tutela adeguatamente, nelle pattuizioni di natura economica, l'interesse dei figli minori e, nate rispettivamente il xxxxxxxx ed hanno chiesto il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'accordo, depositando memoria congiunta;

premesso che il presente procedimento si è instaurato a seguito della trasmissione dell'accordo da parte del P.M. ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 12.09.2014, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, che prevede, appunto, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, quando ritiene che l'accordo, raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che riguardi figli minori, figli maggiorenni incapaci e portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, non risponda all'interesse dei figli, lo deve trasmettere, entro cinque giorni, al presidente del tribunale competente, che fissa, entro trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo;

ritenuto che la formulazione della normativa in oggetto presenta indubbe carenze ed incompletezze ed è suscettibile di dubbi interpretativi in particolare sul tipo di procedimento che si instaura davanti al presidente del Tribunale; sui poteri di verifica e di valutazione in ordine alla conformità o meno all'interesse dei figli delle disposizioni convenute; sulle facoltà di modificare, integrare o correggere le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli; sulla natura del provvedimento che conclude la fase conseguente al diniego da parte del P.M. dell'autorizzazione richiesta;

ritenuto, con riguardo al primo profilo, che, a parere di questo decidente, debba ritenersi che il procedimento, che si instaura a seguito della trasmissione dell'accordo da parte del P.M. con la denegata autorizzazione per la ritenuta non corrispondenza all'interesse dei figli, in quanto si svolge davanti ad un organo giurisdizionale, nel contraddittorio dei coniugi, abbia natura giurisdizionale e non avendo ad oggetto una controversia tra le parti, bensì un accordo consensualmente raggiunto, è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e si conclude, sentite le parti e, quindi, nel contraddittorio delle stesse, con ordinanza;

che appare ammissibile che i coniugi possano, in sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale, integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli, di propria iniziativa o anche su indicazioni o sollecitazioni d'ufficio, per sopperire a quelle inadeguatezze rilevate dal P.M., sempre che, ad evidenza, le modifiche siano più favorevoli e maggiormente rispondenti all'interesse della prole;

che, in ordine ai poteri di verifica da parte dell'organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite all'interesse dei figli, posto che il parere del P.M. è obbligatorio ma non certamente vincolante, deve ritenersi che il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del P.M., ravvisare, invece, l'adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole, così da potere autorizzare l'accordo;

che, in ordine al provvedimento conclusivo, da emettersi senza ritardo, nel silenzio della norma, che non prevede un ulteriore provvedimento di omologazione dell'accordo da parte del Tribunale, come ha luogo nel procedimento ordinario di separazione consensuale, una interpretazione sistematica del complesso della normativa dettata dal citato art. 6 soprammenzionato induce a ritenere che il procedimento si debba concludere o con un provvedimento autorizzatorio o con il diniego dell'autorizzazione; che non appare ammissibile, in caso di diniego dell'autorizzazione, una possibilità di trasformazione di tale rito, seppure anomalo, in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., non escludendo, ad evidenza, l'eventuale rigetto della richiesta autorizzazione e la normativa in esame la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale, il cui ordinario procedimento si conclude con il decreto di omologazione da parte del tribunale, dopo la valutazione della rispondenza delle condizioni riguardanti i figli al loro interesse;

ritenuto, fatte queste premesse, che occorre valutare se nel caso di specie può condividersi o meno, sotto il profilo della tutela dell'interesse delle due figlie, il pere, ostativo all'autorizzazione, espresso dal P.M., che ha ritenuto che "l'accordo non risponda all'interesse dei figli con particolare riguardo alla pattuizione relativa all'assegno di mantenimento che .xxxx si impegna a versare nella somma di € 800,00 mensili, il cui importo non appare congruo rispetto al reddito dell'obbligato e al tenore di vita tenuto in costanza di convivenza";

che l'accordo in questione prevede, per quanto riguarda la parte relativa al mantenimento delle figlie al punto 4) che "... si obbliga a costituire, entro tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo, due distinti depositi fruttiferi, ovvero in alternativa titoli di stato o altro investimento a basso rischio maggiormente fruttifero, dell'importo di € 35.000,00 ciascuno, uno a nome di ... ed uno a nome di ...";

che al punto 6) dell'accordo è stato previsto, inoltre, l'obbligo del ... di versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 800, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, suscettibile di modifica, in aumento o diminuzione, ove i redditi del predetto subiscano un aumento o una diminuzione per tre anni consecutivi in misura superiore al 10%;

che, poi, è stato previsto l'obbligo del padre di sostenere nella misura del 50% le spese mediche e/o sanitarie necessarie per le figlie ove non coperte dal S.S.N. da concordarsi preventivamente con il coniuge;

considerato che, come rilevato nella memoria depositata, tenuto conto della attuale età della figlia ..., prossima a raggiungere la maggiore età, e del presumibile tempo, di otto anni, in cui la stessa potrà presumibilmente acquisire l'indipendenza economica, la costituzione del deposito, produttivo di

utili, corrisponde ad un ulteriore versamento di € 370,00 mensili, anche nel caso di anticipata indipendenza economica;
che analogamente, considerata l'età dell'altra figlia ... e la ragionevolmente più lunga durata per il raggiungimento dell'indipendenza economica, prevedibile in tredici anni, l'importo da costituire in deposito fruttifero corrisponde ad un ulteriore incremento dell'assegno mensile di € 225,00 circa;
che i termini economici dell'accordo non sono stati complessivamente valutati dal P.M., che ha soltanto preso in considerazione l'ammontare dell'assegno convenuto a titolo di mantenimento delle figlie, ritenendolo non congruo rispetto al reddito percepito dall'obbligato, senza, peraltro, considerare l'analogo obbligo della [moglie], pure medico alle dipendenze della ASP di Palermo, che percepisce un reddito annuo ragguardevole (€ 67.021 per l'anno 2012, € 66.436,15 nell'anno 2013) di contribuire, in proporzione ai suoi redditi, al mantenimento delle figlie;
che, in conclusione, le condizioni dell'accordo nei termini sopra riportati appaiono sufficientemente congrue ed idonee a tutelare gli interessi, di natura economica, delle due figlie;
che, pertanto, l'accordo raggiunto deve essere autorizzato, fermo rimanendo l'obbligo di legge degli avvocati delle parti di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato trascritto, copia autentica dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5 del D.L. 12.09.2014, convertito nella Legge 10.11.2014 n. 162, nonché di copia autenticata del presente provvedimento autorizzativo;
p.q.m.
autorizza l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale, intervenuto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 12.09.2014 convertito nella Legge 10.11.2014 n. 162, tra oxxxxs e oxxxxxxx;
dispone darsi comunicazione alle parti del presente provvedimento.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
